



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000592<sup>ad.</sup> 17 OTT. 2019

**OGGETTO:** proroga alla cooperativa Incontra s.c.s. della gestione dei progetti per l'inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro: impegno di spesa".  
**CIG 80650913A3**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE**

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 190 di data 27 dicembre 2018 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2019 - 2021".

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

**PREMESSO:**

la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 prevede la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali con nuove norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino e al suo articolo 8 specifica le funzioni amministrative spettanti ai Comuni, con la precisazione che in prima applicazione alcune funzioni amministrative siano obbligatoriamente esercitate in modo associato mediante le Comunità;

la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 innova le politiche sociali nella Provincia di Trento e prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica siano esercitate dai Comuni mediante le Comunità di Valle, secondo quanto previsto dalla Legge provinciale n. 3 del 2006 sopra citata;

con Decreto n. 203 del 22 dicembre 2009 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia;

con delibera n. 3051 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 3/2006 (articolo 8, comma 13, e articolo 9) ha deliberato la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia e Autonomie Locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità ed ha definito transitoriamente i livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie che sono state prorogate in data 30 dicembre 2010 dalla giunta provinciale con delibera n. 3179 a tutto il 2011, con le modalità gestionali attualmente vigenti salvo diverse determinazioni;

con delibera n. 3052 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (articolo 8, comma 4, lettera b) ha autorizzato l'Assessore all'urbanistica e agli enti locali alla sottoscrizione dell'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie per l'identificazioni delle attività di livello provinciale;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 399 di data 02 marzo 2012, n. 1013 di data 24 maggio 2013, n. 2013 di data 24 novembre 2014, n. 2094 di data 20 novembre 2015 e n. 1863 di data 21 ottobre 2016 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- n. 1548 di data 22 settembre 2017, n. 1292 di data 20 luglio 2018 e n.1985 di data 12 ottobre 2018 con le quali è stato aggiornato il primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018;
- n. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021.

VISTO il provvedimento del Comitato esecutivo della Comunità n. 177 di data 29 dicembre 2017 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di inclusione sociale in oggetto, stabilendo che lo stesso sarà affidato al soggetto individuato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 sopra richiamata;

CONSIDERATO che l'unico ente individuato nella deliberazione Provinciale n. 1863, per l'erogazione del servizio di inclusione sociale è la cooperativa il Bucaneve e che alla stessa, con determinazione del Responsabile del servizio socio assistenziale n. 982 di data 30 dicembre 2014 è stata affidata la gestione degli interventi, dal 1 gennaio 2015, ed è stata stipulata la convenzione rep. n. 637 di data 15 gennaio 2015, con scadenza al 31 dicembre 2017;

VISTE:

- la determinazione n. 884 di data 29 dicembre 2017 con la quale si autorizzava la fornitura del servizio finanziato a retta di inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro, da parte della Cooperativa il Bucaneve, per la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, per un numero massimo di ore pari a 1.800;
- la determinazione n. 327 di data 27 giugno 2018 con la quale si dà atto che L'Ancora società cooperativa sociale ha incorporato con effetto 1 maggio 2018 le seguenti società cooperative: IL BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a Storo (TN) via Sant'Andrea n. 7 e IMPRESA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Sella Giudicarie (TN) ed ha modificato la propria denominazione in INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Sella Giudicarie (TN) mantenendo invariati partita Iva e Codice fiscale 01368180228 e che la nuova società si sostituisce a tutti i rapporti contrattuali alle preesistenti vecchie società e di autorizzarne quindi il relativo subentro;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, recante "Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, art. 53: approvazione delle linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali" e, in particolare, l'Allegato ad essa relativo;

DATO ATTO che la stessa deliberazione, per i rapporti gestiti anno per anno a bilancio o a retta, prevede a garanzia della continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga ex lege delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, o per altri rapporti in scadenza non rientranti nelle proroghe ex lege, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;

VISTO che con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 183 di data 21 dicembre 2018 è stato approvato l'atto ricognitivo/programmatorio delle attività socio assistenziali della Comunità delle Giudicarie e con lo stesso atto è stato anche approvato lo schema di "convenzione ponte" che disciplina i rapporti con i soggetti i cui servizi non sono oggetto di proroga ex lege, la cui decorrenza è stabilita il 31.12.2018;

CONSIDERATO che a seguito di questo, con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale n. 799 di data 31 dicembre 2018 è stato determinato di prorogare la fornitura del servizio finanziato a retta di inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro, da parte della Cooperativa Incontra s.c.s., fino al 31 ottobre 2019 con possibilità di proroga di ulteriori due mesi fino al 31/12/2019, previa verifica delle risorse disponibili a bilancio, salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

RILEVATO CHE:

non sono ancora state definite le procedure per l'affidamento del servizio, stante che le linee guida provinciali per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali sono ancora in fase di approvazione la parte della Giunta provinciale.

ai sensi del "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", la Cooperativa Incontra s.c.s. risulta iscritta al registro dei soggetti accreditati adottato con determinazione del Dirigenti del servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 276 di data 23 agosto 2019.

VERIFICATA la disponibilità di fondi sul bilancio e la necessità di proseguire con la fornitura del servizio finanziato a retta di inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, risulta indispensabile prorogare lo stesso fino al 31/10/2020 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

VISTO che la spesa da sostenere per il servizio citato è determinata in un corrispettivo orario pari ad € 31,52 e individuato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, al quale va aggiunta l'Iva attualmente pari al 5%; il costo totale a carico della Comunità fino al 31/10/2020 è pari ad € 58.381,00 di cui € 9.564,40 (corrispondenti a n. 289ore) relativi al periodo novembre-dicembre 2019 ed € 48.816,60 (corrispondente a n. 1.475 ore) relativi al periodo gennaio-ottobre 2020.

RILEVATA la necessità di impegnare la spesa di € 58.381,00 al capitolo 122131 articolo 40 "Interventi di inclusione e di educativa domiciliare per persone adulte con disabilità" – codice 1.03.02.15.009 missione 12 programma 2 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2019-2021, nel seguente modo:

- € 9.564,40 sul bilancio di competenza 2019.
- € 48.816,60 sul bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2019-2021, anno 2020.

VISTO il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie".

VISTO che il Consiglio con deliberazione n. 34 di data 27 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha

provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie.

VISTE le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 194/95 di data 31 gennaio 1995, avente per oggetto: *“Procedure per l'impegno e liquidazione spese;*

RICHIAMATI:

- quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.R. 3/2006 e dallo Statuto delle Comunità delle Giudicarie;
- quanto disposto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 *“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”* e successive modifiche;

### DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura del servizio finanziato a retta di inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro, da parte della Cooperativa Incontra s.c.s., fino al 31 ottobre 2020, salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021; **CIG CIG 80650913A3**
2. di riconoscere alla cooperativa Incontra s.c.s. un corrispettivo orario per il servizio di inclusione sociale di cui al punto 1, pari ad € 31,52 e individuato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, al quale va aggiunta l'Iva attualmente pari al 5% ed un numero massimo di ore pari a 289 dal 01/11/2019 al 31/12/2019 e 1.475 dal 01/01/2020 al 31/10/2020.
3. di impegnare per la proroga disposta la spesa complessiva presunta di euro 58.381,00 (comprensiva di Iva attualmente al 5%) al capitolo 122131 articolo 40 *“Interventi di inclusione e di educativa domiciliare per persone adulte con disabilità”* – codice 1.03.02.15.009 missione 12 programma 2 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa sui due esercizi finanziari
  - € 9.564,40 sul bilancio di competenza 2019.
  - € 48.816,60 sul bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2019-2021, anno 2020.
4. di sottoscrivere con il soggetto di cui all'art. 1 la *“convenzione ponte”* il cui schema è stato approvato con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 183 di data 21 dicembre 2018, meglio specificato in premessa;
5. di precisare che gli interventi di inclusione sociale sono disposti su segnalazione dell'assistente sociale competente che accerta lo stato di bisogno, la valutazione tecnico professionale e la definizione del bisogno e l'entità dell'intervento da erogare;
6. di dare atto che la validità del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti in possesso della Incontra s.c.s. tramite il sistema AVCpass e al pagamento della stessa Cooperativa del contributo a favore dell'Autorità, se dovuto;
7. di finanziare il presente provvedimento con i finanziamenti stanziati dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il *“Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021.*

8. di dare atto che la Cooperativa incontra s.c.s. deve assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
9. di dare comunicazione alla Cooperativa Incontra s.c.s. e agli interessati di quanto disposto con il presente provvedimento;
10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 nr. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b) della legge 06 dicembre 1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

Tione di Trento 17.10.2019.....

**La Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale**  
dott.ssa **Michela Fioroni**



Ass/MF/nc

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

**Il Responsabile del Servizio socio assistenziale**  
dott.ssa Michela Fioroni

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
- Utilizzo di impegno esistente
- Integrazione di impegno esistente
- Liquidazione

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
Bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019		01.03.02.15.009	122131	40	€ 9.564,40
Bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2020		01.03.02.15.009	122131	40	€ 48.816,60

**ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo

Tione di Trento, 17 OTT. 2019



**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
dott.ssa Tiziana Maturi

*[Handwritten signature]*

**SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO**

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO**  
L.P. 27 LUGLIO 2007 N. 13 “POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI  
TRENTO”.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PER L'INCLUSIONE  
SOCIALE DI PERSONE ADULTE DISABILI IN ETÀ LAVORATIVA,  
RICONOSCIUTE DAI SOGGETTI ISTITUZIONALI COMPETENTI NON  
COLLOCABILI AL LAVORO. CIG 80650913A3

TRA LE PARTI:

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 6241/4.3 di data 20 giugno 2018 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso ed in esecuzione della propria determinazione n. 799 di data 31 dicembre 2018;

E

2. Incontra s.c.s., codice fiscale e part. Iva n. 01368180228 con sede legale in Sella Giudicarie (TN) - Breguzzo – via Cesare Battisti n. 69, rappresentata per la firma del presente atto dalla dott.ssa Monia Bonenti nata a Tione di Trento il 28 dicembre 1969 la quale interviene nel presente atto in qualità Presidente e legale rappresentante della cooperativa;

**PREMESSO CHE**

- la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006; b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019 “Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021” sono state, da ultimo, definite le specifiche attività

socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019- 2021 da destinare alle Comunità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza;

- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito denominato "Regolamento di esecuzione", la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- a garanzia della continuità dei servizi, per i rapporti giuridici di prossima scadenza esclusi dalla proroga *ex lege* delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, o per altri rapporti in scadenza non rientranti nelle proroghe *ex lege* si prevede la stipula di una "convenzione ponte" prevista dell'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6 della L.P. 13/2007 e dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, in conformità agli articoli 19 e 20 dello stesso, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- gli articoli 19 e 20 del Regolamento di esecuzione disciplinano nello specifico i casi in cui i soggetti si considerano rispettivamente autorizzati ed accreditati transitoriamente per i servizi già funzionanti alla data del 1° luglio 2018, richiedendo l'invio da parte degli stessi, entro il 31 dicembre 2018, di una comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale vengono indicati i rapporti in essere, i servizi svolti e le eventuali strutture presso le quali si svolge il servizio, al fine di ricondurre i servizi erogati alle aggregazioni funzionali o alle altre tipologie di servizio previste ai sensi del nuovo Regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, nonché di presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il termine del 30 giugno 2021;
- nelle more della verifica degli adempimenti da parte dei suddetti soggetti ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento transitorio e della fase istruttoria necessaria per la pubblicazione da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati transitoriamente, si rende necessario provvedere a dare continuità ai rapporti in essere al 1° luglio 2018 ed in scadenza il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare continuità assistenziale agli utenti, a garanzia dell'imprescindibile interesse pubblico, in particolare delle fasce di cittadini più vulnerabili;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sono state approvate le linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali ai sensi dell'art. 53 della L.P. 13/2007;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sopra citata, prevede, tra l'altro, a garanzia delle continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga *ex lege* delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 35/1983 e L.P. 14/1991, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- da ultimo, con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie n. 183 di data 21 dicembre 2018 sono stati approvati la ricognizione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità delle Giudicarie, nonché il presente schema di "convenzione ponte", che regola i rapporti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1) alla stessa deliberazione, la cui decorrenza esperisce il 31.12.2018;
- con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale n. 799 di data 31 dicembre 2018 è stato determinato di prorogare la fornitura del servizio finanziato a retta di inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro, da parte della Cooperativa Incontra s.c.s., fino al 31 ottobre 2019 con possibilità di proroga di ulteriori due mesi fino al 31/12/2019, previa verifica delle risorse disponibili a bilancio, salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.
- non sono ancora state definite le procedure per l'affidamento del servizio, stante che le linee guida provinciali per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali sono ancora in fase di approvazione la parte della Giunta provinciale.
- ai sensi del "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", la Cooperativa Incontra s.c.s. risulta iscritta al registro dei soggetti accreditati adottato con determinazione del Dirigenti del servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 276 di data 23 agosto 2019.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

### **CONVENZIONE**

#### Art. 1 – OGGETTO

1. La Comunità delle Giudicarie, di seguito denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida alla Incontra s.c.s., di seguito denominata "soggetto gestore", che accetta a mezzo del

suo predetto rappresentante, la gestione del servizio di inclusione sociale di persone adulte disabili in età lavorativa, riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro. La presente convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.

2. Il soggetto gestore si obbliga a gestire il servizio, alle condizioni definite nella presente convenzione e con le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21.10. 2016, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale" e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017 e n. 1292 del 20.07.2018, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019 "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021" in cui sono definiti, tra l'altro, i destinatari degli interventi, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione, l'attuazione e l'accesso agli stessi.
3. Le deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate definiscono, inoltre, i corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello locale, stabilendo che gli stessi sono applicati fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione, così come stabilito dall'articolo 53 comma 5 della L.P. 13/2007, comunque non oltre il 30.06.2021.

#### Art. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/10/2020 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

#### Art. 3 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del presente atto è la dott.ssa Michela Fioroni, responsabile Servizio socio assistenziale della Comunità.

#### Art. 4 – RISORSE A DISPOSIZIONE

1. Il soggetto gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali individuate dal vigente Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali.

#### Art. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità e delle direttive provinciali in materia.
2. Il soggetto gestore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine di realizzazione il percorso di valutazione e monitoraggio del servizio ed a collaborare con i referenti della Comunità per la verifica delle attività svolte.

## Art. 6 – FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento per l'attività di servizio, riconosciuto al soggetto gestore e a carico della Comunità, è pari a € 55.664,32 Iva esclusa fino al 31/10/2020, di cui € 9.172,32 Iva esclusa (corrispondenti a n. 291 ore) relativi al periodo novembre-dicembre 2019 ed € 46.492,00 Iva esclusa (corrispondente a n. 1.475 ore) relativi al periodo gennaio–ottobre 2020.
2. L'importo di cui sopra è da considerare una stima, utile ai soli fini della tracciabilità della procedura di affidamento; esso sarà oggetto di rideterminazione, in corso d'anno, in funzione degli indicatori di servizio, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019 “Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021”.
3. Ai sensi del precedente comma, nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzione quadro di cui all'art. 23, comma 6 della L.P. 13/2007, è da considerarsi valido, nel periodo di durata della convenzione, l'importo orario prorogato, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29.07.2019.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità, dietro presentazione da parte del soggetto gestore, entro i termini di cui al precedente comma 2, di idonea fattura elettronica recante il codice CIG indicato nell'incipit della presente convenzione e il codice univoco ufficio 8UXYFI

## Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E SICUREZZA

1. Nella gestione del servizio, il soggetto gestore deve osservare, per il personale impiegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, il soggetto gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Prima di procedere ai pagamenti a favore del soggetto gestore, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del soggetto gestore, la Comunità tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

3. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della Provincia di Trento.

#### Art. 8 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.
4. Per gli scopi di cui sopra il soggetto gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO, da consegnare alla Comunità entro la data di sottoscrizione della convenzione.

#### Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto gestore assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.
2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

#### Art. 10 – TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 4 del 20 gennaio 2015. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e

s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020.

#### Art. 13 – DOMICILIO SPECIALE

1. Per ogni effetto della presente convenzione il soggetto gestore elegge domicilio nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

#### Art. 14 – ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 1 lett. b) della Tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 nr. 131 e s.m., trattandosi di prestazioni che si considerano soggette ad I.V.A.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 642 e s.m..

#### Art. 15 – CONTROVERSIE

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
2. In caso di risoluzione al soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della convenzione sarà regolarmente notificato.

#### Art. 16 – RICHIAMI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e la normativa contrattuale di settore.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.  
Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

*dott.ssa Michela Fioroni*

INCONTRA S.C.S.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*dott.ssa Monia Bonenti*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**